

N. R.G. 10901/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Scirpo,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. **10901/2022** promossa da:

PASQUA BUONAFEDE (C.F. BNFPSQ56E69F839Q), con il patrocinio dell'avv. Luca Cattinelli,
elettivamente domiciliata in Torino, via Sant'Anselmo n. 2, presso lo studio del suo difensore

ATTRICE

contro

SISTEMA ITALIA 93 S.R.L. (C.F. e P.IVA 10697630159), con il patrocinio dell'avv. Alessandra
Sonnati, dell'avv. Paolo Virano e dell'avv. Benedetta Cartella, elettivamente domiciliata in Milano, via
Santa Sofia n. 18, presso lo studio dell'avv. Cartella

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:

Parte attrice:

Voglia l'Ill.mo signor Giudice, previa l'eventuale attività istruttoria le cui ulteriori istanze ci si riserva di articolare nei termini di rito: - accertare e quindi dichiarare la nullità ed in subordine procedere all'annullamento, accertandone l'annullabilità, del contratto per cui è causa, per i motivi in fatto e diritto e di cui alle allegazioni sopra riportate e per l'effetto e conseguentemente dichiarare tenuta e condannare la Sistema Italia 93 SRL in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore della parte attrice della cifra di euro € 299.480,06 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi di mora ex art. 1284 cc quarto comma cc, per i motivi di cui in narrativa, o in subordine di quell'altra cifra eventualmente minore ritenuta dal Giudice in giustizia ed equità anche ex Art 1226 c.c.. Col favore delle spese e degli onorari di giudizio, CPA, rimborso forfettario, Iva se dovuta e spese vive ed esborsi tutti con distrazione a favore del procuratore antistatario che dichiara di averli anticipati e di non aver percepito diritti od onorari.

Parte convenuta:

Voglia codesto Ill.mo Giudice, In via pregiudiziale - Voglia dichiarare l'incompetenza del giudice ordinario adito a conoscere della controversia introdotta dalla Sig.ra Pasqua Buonafede a favore del Tribunale arbitrale, di cui all'art. 14 del contratto inter-partes e per l'effetto condannare la Sig.ra



Pasqua Buonafede ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da "lite temeraria" da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. - In subordine, sempre in via pregiudiziale, voglia dichiarare estinto per intervenuta prescrizione il diritto a richiedere all'annullamento del contratto nonché di chiedere il risarcimento dei relativi danni. Nel merito, in via principale - Rigettare tutte le domande proposte dalla Sig.ra Buonafede in quanto infondate, sia in fatto che in diritto. In ogni caso - Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre accessori di legge, e riconoscimento della maggiorazione del 30% del tariffario ai sensi del DM 55/2014 così come modificato dal DM 37/2018 per la redazione degli atti con modalità agevolmente fruibile telematicamente. - Con riserva di ulteriormente produrre e dedurre, articolare i mezzi istruttori che si renderanno necessari e di indicare i testi nelle sedi opportune. In subordine, nel denegato caso in cui venga ritenuta sussistente la competenza del Tribunale di Milano, si insta affinché codesto Ill.mo Giudice, voglia, previa emissione degli opportuni provvedimenti, assegnare i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 vi comma c.p.c.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

A sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017, Prot. P 12300/17 (secondo cui "la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statutale limitata" e "il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l'azione della cd. amministrazione della giurisdizione ... anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti"). L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (Cass. SU 8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002; Cass. 19.8.2016 n. 17214).

Con atto di citazione Pasqua Buonafede conveniva in giudizio avanti questo Tribunale la Sistema Italia 93 s.r.l., chiedendo di accertare e dichiarare la nullità, o, in subordine, di procedere all'annullamento, accertandone l'annullabilità, del contratto per cui è causa e, per l'effetto, di dichiarare tenuta e condannare la Sistema Italia 93 s.r.l. al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro 299.480,06 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi di mora *ex art.* 1284 c. 4 c.c., o, in subordine, di quell'altra cifra eventualmente minore ritenuta dal Giudice di giustizia ed equità anche *ex art.* 1226 c.c. Col favore delle spese e degli onorari di giudizio, cpa, rimborso forfettario, Iva se dovuta e spese vive ed esborsi tutti con distrazione a favore del procuratore antistatario che dichiarava di averli anticipati e di non aver percepito diritti od onorari.

A sostegno delle domande svolte, parte attrice rilevava che:

- tra le parti veniva stipulato un contratto di franchising (doc. 1 attrice), con cui la Sistema Italia 93 s.r.l. concedeva alla sig.ra Buonafede il diritto di aprire e gestire un punto vendita MBE, poi effettivamente aperto a Scandicci (FI), via Torri n. 4;
- l'attività posta in essere da parte attrice non produceva alcun guadagno, ma solo debiti e perdite, che costringevano la sig.ra Buonafede a chiedere finanziamenti, a fare una denuncia all'Autorità Garante per pubblicità ingannevole e, infine, a vendere l'attività e a presentare domanda presso il Tribunale di Prato per la liquidazione dei propri beni e per il supporto della cosiddetta legge sul sovraindebitamento *ex L.* n. 3/2012;



- il predetto contratto di affiliazione commerciale era nullo per violazione dell'art 8 L. n. 129/2004 o, in subordine, annullabile per dolo *ex art.* 1439 c.c., per errore essenziale *ex artt.* 1428 e 1429 c.c., atteso il difetto di titolo abilitativo, come indicato dalla sentenza del TAR n. 719/2022 (doc. 6 attrice), per mancanza della prova dell'avvenuta ed effettiva consegna all'aspirante franchisee, almeno trenta giorni prima della sottoscrizione del contratto, della copia completa del contratto da sottoscrivere e degli allegati indicati nell'art. 4 L. n. 129/2004, nonché per difetto di presupposizione sulla esistenza del titolo abilitativo, come indicato dalla suddetta sentenza del TAR;
- la stipulazione del contratto di cui è causa arrecava all'attrice una serie di danni economici, specificati in citazione e ammontanti a euro 259.480,06.

Sistema Italia 93 s.r.l., ritualmente costituita, contestava l'avversa pretesa, chiedendo, in via pregiudiziale, di dichiarare l'incompetenza del giudice adito a conoscere della controversia introdotta dalla sig.ra Pasqua Buonafede a favore del Tribunale arbitrale, di cui all'art. 14 del contratto concluso *inter partes* e, per l'effetto, di condannare parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da "lite temeraria", da liquidarsi d'ufficio in via equitativa; in subordine, sempre in via pregiudiziale, chiedeva di dichiarare estinto per intervenuta prescrizione il diritto a richiedere l'annullamento del contratto nonché il diritto di chiedere il risarcimento dei relativi danni; nel merito, in via principale, chiedeva di rigettare tutte le domande proposte dalla sig.ra Buonafede in quanto infondate, sia in fatto che in diritto. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, oltre accessori di legge, e riconoscimento della maggiorazione del 30% del tariffario ai sensi del DM 55/2014 così come modificato dal DM 37/2018 per la redazione degli atti con modalità agevolmente fruibile telematicamente.

In particolare, parte convenuta osservava che:

- l'art. 14 del contratto concluso tra le parti prevedeva una clausola compromissoria, comprendente qualsiasi domanda relativa all'interpretazione, validità ed esecuzione del contratto, con conseguente incompetenza del Tribunale adito a favore del Collegio arbitrale e conseguente condanna della sig.ra Buonafede ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da "lite temeraria", subiti dalla convenuta a causa del coinvolgimento di quest'ultima nel presente giudizio, da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
- il diritto fatto valere da parte attrice era estinto per intervenuta prescrizione sia con riguardo alla domanda di annullamento del contratto per pretesa violazione degli obblighi di informativa precontrattuale di cui alla L. 129/2004 sia relativamente alla domanda di annullamento del contratto per pretesa violazione da parte della Sistema Italia 93 s.r.l. delle norme in materia di pratiche commerciali scorrette e pubblicità ingannevole, nonché alla relativa domanda di risarcimento dei danni asseritamente subiti, essendo decorso il termine quinquennale previsto;
- non vi erano i presupposti per invocare la nullità del contratto, poiché né il d.lgs. n. 261/1999 né il Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali citati da parte attrice prevedevano alcuna sanzione di nullità per i contratti conclusi da soggetti sprovvisti delle relative autorizzazioni;
- l'attività di intermediazione tra il cliente e il corriere svolta dalla Sistema Italia 93 s.r.l. non era qualificabile come attività di raccolta di invii postali rientranti nella categoria dei servizi di corriere, non essendo quindi soggetta ad autorizzazione, come chiarito dalla circolare PSG 2258 del Segretario generale del Ministero delle Comunicazioni dell'11.09.2001 (doc. 11 convenuta) circa le attività svolte dalla Mail Boxes, con conseguente esclusione della sussistenza delle



fattispecie di cui agli artt. 1428 e 1429 c.c. e dunque dei presupposti per una pronuncia di nullità/annullamento del contratto;

- la società convenuta non poneva in essere alcuna violazione degli obblighi di informativa precontrattuale né si avvaleva di messaggi pubblicitari ingannevoli;
- i pretesi danni asseritamente subiti dalla sig.ra Buonafede non venivano da questa provati.

All'udienza del 11.10.2022 il Giudice, letto l'art. 14 del contratto (doc.1 attrice), rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 14.03.2023 il Giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e tratteneva la causa in decisione.

Depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, la causa passa in decisione.

Il Tribunale osserva

Risulta pacifica tra le parti la stipulazione del contratto di franchising con cui la Sistema Italia 93 s.r.l. concedeva alla sig.ra Pasqua Buonafede il diritto di aprire e gestire un punto vendita MBE.

La società convenuta ha contestato, in via pregiudiziale, l'incompetenza del Tribunale adito in favore di quella del "Tribunale arbitrale", attesa la presenza della clausola compromissoria, contenuta nell'art. 14 del contratto di affiliazione commerciale concluso tra le parti.

L'odierna attrice ha, sul punto, richiamato il recente insegnamento della Corte di Cassazione (Cass. civ. n. 37266 del 29.11.2021), secondo cui il principio in base al quale la clausola compromissoria non costituisce un accessorio del contratto nel quale è inserita, ma ha propria individualità ed autonomia nettamente distinta da quella del contratto cui accede, per cui ad essa non si estendono le cause di invalidità del negozio sostanziale, non trova applicazione nelle ipotesi in cui le stesse cause di invalidità siano esterne al negozio e comuni ad esso e alla clausola.

Parte attrice ha quindi sostenuto che la nullità del contratto, derivante dalla mancanza in capo alla società convenuta dei titoli abilitativi per lo svolgimento di servizi postali richiesti dal D. Lgs. n. 261/1999, da ritenersi causa di invalidità esterna al negozio, travolga, secondo l'insegnamento del Supremo Collegio, anche la clausola compromissoria, determinandone l'invalidità.

L'attrice ha inoltre eccepito la mancata approvazione specifica della predetta clausola *ex art.* 1341 c.c., poiché la stessa era contenuta nell'art. n. 14 del contratto, non ricompreso tra gli articoli specificamente approvati con doppia sottoscrizione nell'elenco di pag. 21.

Alla luce di ciò, si deve anzitutto rilevare come dall'errata indicazione dell'articolo del contratto nel predetto elenco non possa desumersi la mancata stipulazione della clausola, in quanto la stessa è chiaramente descritta dalle parti come "Arbitrato e legge regolatrice", apparendo l'erroneo riferimento all'art. n. 15 (1,2), anziché al n. 14 (1,2), un puro errore materiale e dovendosi quindi ritenere la clausola compromissoria specificamente approvata per iscritto.

Tale clausola compromissoria, portata dall'art. 14 del contratto, devolve espressamente al collegio arbitrale qualsiasi controversia insorta tra le parti in relazione alla interpretazione, validità ed esecuzione dell'accordo, dovendosi quindi ritenere comprese le domande del presente giudizio nell'ampio perimetro operativo di cui all'art. 14 del contratto.

Ai sensi dell'art. 1418 c.c. il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, per la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325 c.c. per illiceità della causa, per illiceità dei motivi nel caso indicato dall'art. 1345 c.c., per la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'art. 1346 c.c. e negli altri casi stabiliti dalla legge.

Nella fattispecie di cui è causa l'invocata nullità derivante da mancanza della licenza individuale *ex art.* 5 D. Lgs. 261/99 nonché dell'autorizzazione generale di cui al successivo art. 6, costituirebbe, nella tesi di parte attrice, motivo di nullità del contratto per cause "esterne al negozio" e, in quanto tali, secondo



il già citato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, idonee a travolgere altresì la clausola compromissoria.

Per contro, si ritiene che i motivi addotti da parte attrice quali cause di nullità del contratto rientrino astrattamente nell'ipotesi dell'art. 1418 c.c. e debbano ritenersi cause di invalidità del negozio sostanziale e non cause di invalidità esterne al negozio e comuni ad esso e alla clausola.

In particolare, l'aver stipulato un contratto in assenza della licenza o dell'autorizzazione generale di cui al D. Lgs. 261/99 potrebbe costituire causa di nullità del contratto sostanziale in quanto contratto stipulato in contrasto a norme imperative, non potendosi la suddetta mancanza della licenza individuale ex art. 5 D. Lgs. 261/99, così come dell'autorizzazione generale di cui al successivo art. 6, qualificare cause di invalidità esterne al negozio.

La causa di invalidità esterna al contratto deve definirsi come causa che esclude la possibilità di stipulare legittimamente un contratto stante l'invalidità esterna e preliminare di altro atto (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 2529 dell'8.02.2005). Nel caso preso in considerazione dalla sentenza del Supremo Collegio, la causa dell'invalidità del contratto stipulato dall'amministrazione dipendeva dall'invalidità di un atto di aggiudicazione (invalidità, quindi, esterna al contratto), che impediva all'amministrazione la possibilità di stipulare un contratto con l'apparente aggiudicatario.

Nella fattispecie di cui è causa, invece, la convenuta Sistema Italia 93 s.r.l. ha stipulato il contratto contestato non essendo in possesso, secondo la prospettazione attorea, della licenza o dell'autorizzazione generale di cui al D. Lgs. 261/99, che è proprio la causa di assunta nullità del negozio sostanziale.

Il contratto stipulato tra le parti oggetto del presente giudizio potrà dunque essere, in ipotesi, dichiarato nullo ai sensi dell'art. 1418 c.c., poiché stipulato, secondo la tesi dell'attrice, in violazione di norme imperative, risultando con evidenza questa una causa di nullità interna al contratto sostanziale e, in quanto tale, non idonea a travolgere la clausola compromissoria.

Diversamente argomentando, ogni ipotesi di nullità di un contratto per contrarietà a norme imperative dovrebbe ritenersi esterna allo stesso, contravvenendo al disposto dell'art. 808 c.p.c.

Ne dovrà conseguentemente derivare l'applicabilità alla fattispecie di cui è causa del disposto dell'art. 808 c. 2 c.p.c., secondo cui la validità della clausola compromissoria deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto al quale si riferisce, con conseguente declaratoria di incompetenza del Tribunale adito in favore di quella del collegio arbitrale, per via della presenza della clausola compromissoria, contenuta nel contratto tra le parti.

Ogni ulteriore domanda formulata in giudizio deve ritenersi assorbita dalle considerazioni di cui sopra. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) dichiara l'incompetenza del Giudice ordinario a favore del Collegio Arbitrale di cui all'art. 14 del contratto stipulato tra le parti;
- 2) condanna Pasqua Buonafede al pagamento a favore della Sistema Italia 93 s.r.l. delle spese di lite, che liquida nella misura di complessivi euro 12.913,35, di cui euro 11.229,00 per compenso di avvocato, euro 1.684,35 per spese generali al 15 %, oltre cpa e oneri fiscali.

Milano, 2 settembre 2023

il Giudice
Dott.ssa Simonetta Scirpo

